

ACCORDO CON I PRIVATI

ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20

TRA

il COMUNE DI PIEVE DI CENTO

e

D.A.P. S.r.l.

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di ottobre, tra:

- il **COMUNE DI PIEVE DI CENTO**, con sede in Pieve di Cento (BO), Piazza Andrea Costa n. 17, Codice Fiscale n. C.F. 00470350372, in persona del legale rappresentante, Sindaco in carica, architetto Luca Borsari (cod. fisc. BRSLCU80D04A944E), nato a Bologna il 04.04.1980, come sopra domiciliato per la carica, (nel seguito denominato "**Comune**");

e

- "**D.A.P. S.r.l. in liquidazione**", con sede legale in Bologna, via San Mamolo n. 59, Codice Fiscale/Partita IVA n. 04295090379, in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante dott. Antonio Penzo (CodiceFiscale PNZNTN44A02D158V) nato a Crespellano (Bo) il 02/01/1944, Residente in Valsamoggia (Bo) in via Pradalbino n. 16 e domiciliato per la carica in via San Mamolo n. 59, Bologna.

(nel seguito soggetto anche denominato "**Soggetto Attuatore**"),

In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale di Pieve di Cento n. 90/2021 del 04/10/2021,

PREMESSO

- a) che la legge regionale (L.R.) 24/03/2000, n. 20 (e successive modifiche e integrazioni) prevede che la pianificazione urbanistica comunale si articola in PSC (Piano Strutturale Comunale), POC (Piano Operativo Comunale), RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), PUA (Piani Urbanistici Attuativi);
- b) che il Comune, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. citata, si è dotato di PSC approvato in data 14/03/2011 con delibera C.C. n. 27 e nel tempo assoggettato alle successive seguenti varianti: variante sismica: (approvata con delibera consiliare n. 57 del 28.10.2013) e variante n. 1/2014 (approvata con delibera consiliare n. 02 del 21.01.2015); nonché di RUE approvato in data 14/03/2011 con delibera C.C. n. 28 e nel tempo assoggettato alle successive seguenti varianti: variante n. 2/2012: (approvata con delibera consiliare n. 02 del 24.01.2013), variante n. 3/2012 (approvata con delibera consiliare n. 44 del 18.06.2013), variante n. 4/2013 (approvata con delibera consiliare n. 03 del 21.01.2015), variante n. 5/2017 (approvata con delibera consiliare n. 86 del 19.12.2018), variante n. 6/2019 (approvata con delibera consiliare n. 54 del 25.09.2019); variante n. 7/2020 (approvata con delibera consiliare n. 43 del 21.10.2020).
- c) che nel PSC (Tav. n. 1 - Schema di Assetto Territoriale), sono indicati:
 - n° 6 "Ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani (ANS_C)", appositamente indicati con i numeri 1, 2, 3, 8, 10, 11;
 - n° 5 "Ambiti per nuovi insediamenti urbani derivanti da sostituzione edilizia (AR_B)" appositamente indicati con le lettere A, B, D, E, F;
 - n° 1 "Ambito territoriale per funzioni prevalentemente residenziali: Ambito da riqualificare (AR_A)" appositamente indicato con lettera C;
- d) che tali ambiti potranno realizzarsi parzialmente o totalmente con l'eventuale inserimento nel primo POC ovvero nei successivi POC che verranno approvati dal Comune;



- e) che l'attuazione delle previsioni del PSC avviene tramite il POC, quale strumento urbanistico, come definito all'art. 30 della L.R. 20/2000, che individua e disciplina, coordinandosi con il bilancio pluriennale, gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare mediante "attuazione preventiva" tramite PUA e che costituisce strumento di indirizzo per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.
- f) che il Comune con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 19/09/2011 ha approvato un apposito "Avviso" al fine di sollecitare le proposte attuative per il perseguimento degli obiettivi del PSC, con il quale ha invitato i soggetti interessati a presentare proposte attuative per l'eventuale inserimento nel primo POC di ambiti e comparti di nuovo impianto inseriti negli "Ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani (ANS_C)" e "Ambiti per nuovi insediamenti urbani derivanti da sostituzione edilizia (AR_B)" previsti dal PSC;
- g) che secondo quanto indicato nell'avviso medesimo, con il primo POC il Comune intende dare attuazione alle proposte di sviluppo che, interessando uno o più ambiti e/o porzioni di essi, che meglio rispondono ai seguenti indirizzi:
- dare avvio alla riqualificazione derivante da sostituzione edilizia,
 - dare avvio al completamento/saturazione dei "vuoti urbani" identificati all'interno del territorio già edificato,
 - dare avvio ad interventi di nuova urbanizzazione in continuità con le urbanizzazioni già attuate o in corso di attuazione,
 - assicurare una buona accessibilità/sostenibilità infrastrutturale dell'area oggetto di proposta, in termini di viabilità e di reti tecnologiche,
 - dare attuazione agli Accordi già in essere tra il Comune e Soggetti privati;
- h) che relativamente agli alloggi da destinare all'ERS (Edilizia Residenziale Sociale), gli indirizzi del Comune sono:
- avere in Proprietà lotti, anche non urbanizzati, con la relativa capacità edificatoria con accesso diretto dalla viabilità esistente;
 - avere proposte per alloggi in affitto;
 - interventi che contribuiscano concretamente, grazie ai meccanismi perequativi, alla realizzazione di ERS di Proprietà pubblica.
- i) che il Comune intende dare corretta e coerente attuazione alle suddette indicazioni ed alle linee strategiche indicate nel PSC, e in particolare nell'attuazione del primo POC, con gli obiettivi prioritari di destinare le risorse derivanti dalla perequazione verso temi infrastrutturali e/o sociali;
- j) che il Comune ha proceduto alla consultazione dei soggetti che hanno manifestato interesse all'attuazione degli ambiti indicati nel PSC al fine di redigere il primo POC, ed ha esaminato le proposte pervenute, verificando prioritariamente il rispetto delle previsioni di PSC e delle prescrizioni e condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale indicate nella relativa Valsat;
- k) che le Proprietà D.A.P. S.r.l. e Azienda USL di Bologna hanno presentato la propria proposta per l'intero ambito "ANS-C3" in data 18 novembre 2011 prot. 6988 (proposta aggiornata con la documentazione pervenuta al prot. 3687 del 18 maggio 2013).
- l) che il 18/07/2013 D.A.P. S.r.l., Azienda USL di Bologna e Comune hanno sottoscritto un accordo pubblico-privato ex art. 18 L.R. 20/2000 (reg. n. 0005387/2013 del 18/07/2013).
- m) che il primo POC attuativo del PSC, è stato approvato con delibera C.C. N. 29 del 27/03/2014.
- n) che l'accordo pubblico-privato ex art. 18 L.R. 20/2000 (reg.n. 0005387/2013 del 18/07/2013) sottoscritto da D.A.P. S.r.l., Azienda USL di Bologna e Comune prevedeva che D.A.P. S.r.l. presentasse il "Piano Urbanistico Attuativo - PUA" per il comparto "A" entro 16 mesi dalla data di approvazione del POC; che tale scadenza è stata oggetto di tre successive proroghe che hanno portato il termine ultimo di presentazione del PUA al 23/08/2019; che il "Piano Urbanistico Attuativo - PUA" non è stato ad oggi presentato.
- o) che Nel PSC approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 14.03.2011, l'"Ambito di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani (ANS-C)" contraddistinto con il numero "3" è composto dalle aree di proprietà D.A.P. S.r.l. attualmente in liquidazione distinte catastalmente al foglio 19, mappali 140, 144, 905, 911, 916, 919 per una



superficie complessiva di circa 35.992 mq;

- p) che l'area contraddistinta catastalmente al foglio 19, mappale 140 parte, di circa 2.458 mq di superficie, è stata stralciata dall'Ambito 3 ed era stata classificata nel primo POC, oggi scaduto, come Ambito AUC-CR (Ambito urbano Consolidato con Recupero e rifunzionalizzazione degli edifici esistenti);
- q) che, in seguito all'avviso pubblico del Comune (Deliberazione G.C. n. 105 del 08/10/2018), il Soggetto Attuatore in data 10/01/2019 con prot. 349, ha presentato una manifestazione d'interesse ex art. 4, c.3, L.R. 24/2017 per le aree di sua proprietà ricadenti nell'ambito "ANS-C3" (tutte comprese nel Foglio 19: part. 140 parte (da frazionare), part. 144, part. 905, part. 911, part. 916, part. 919,) finalizzata ad attuare, da parte della proponente, la porzione di ambito "ANS-C3" di proprietà in modo autonomo dalla restante parte dell'ambito "ANS-C3".
- r) che la manifestazione d'interesse, presentata dal Soggetto Attuatore in data 10/01/2019 con prot. 349, intesa come stralcio funzionale autonomo, è coerente con una visione unitaria dello sviluppo dell'intero ambito "ANS-C3" ed è in continuità con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale espressi nel Piano Strutturale Comunale intendendo rendere maggiormente e concretamente fattibile l'attuazione del POC.
- s) che la manifestazione d'interesse, presentata dal Soggetto Attuatore in data 10/01/2019 con prot. 349, è finalizzata al completamento del sistema urbano del comparto "C1", già a suo tempo attuato dal Soggetto Attuatore, colmando la parte più significativa e già ampiamente urbanizzata del "vuoto urbano" identificato come ambito "ANS-C3" dal PSC.
- t) che la manifestazione d'interesse, presentata dal Soggetto Attuatore in data 10/01/2019 con prot. 349, come già previsto nell'accordo ex art. 18, L.R. 20/2000 precedente, prevede la cessione al Comune di aree dotate di capacità edificatoria, che rispondono agli indirizzi che il Comune si è dato in merito sia all'acquisizione di *"lotti, anche non urbanizzati, con relativa capacità edificatoria con accesso diretto dalla viabilità esistente"* e sia alla promozione *"interventi che contribuiscono concretamente, grazie ai meccanismi perequativi, alla realizzazione di ERS di proprietà pubblica"*.
- u) che la manifestazione d'interesse di cui sopra presentata dal Soggetto Attuatore in data 10/01/2019 con prot. 349 (indicata in delibera al n.2) è stata accolta dal Comune di Pieve di Cento in data 03/06/2020 con Delibera di Consiglio n. 19 del 03/06/2020.

CONSIDERATO

- a) quanto previsto dall'art. 18 della citata L.R. 20/2000 e s.m.i;
- b) che il Comune ha ritenuto che la proposta presentata da D.A.P. S.r.l. in liquidazione in data 10/01/2019 con prot. 349 costituisca rilevante interesse per la comunità locale configurandosi l'interesse pubblico di cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i., ed intende pertanto dare attuazione alla proposta come di seguito formulata;
- c) che occorre quindi prospettare una linea di intervento condivisa con il soggetto di cui sopra, al fine di ricercare sinergie fra pubblico e privato e individuare una disciplina dei suoli che consenta l'ottimizzazione per l'interesse pubblico secondo le indicazioni previsionali del PSC;
- d) che a tal proposito è opportuno procedere alla stipula di un accordo ex art. 18 della citata L.R. n. 20/2000 e s.m.i, fra il Comune ed il Soggetto Attuatore volto al soddisfacimento di un rilevante interesse urbanistico per la collettività, come sopraccennato e meglio specificato in seguito.

VERIFICATO IN PARTICOLARE

- che tale intervento prevede la cessione gratuita al comune, quale perequazione nel rispetto delle norme del PSC, di un'area non urbanizzata di superficie territoriale di circa 17.800 mq con una capacità edificatoria di 2.820 mq di SU residenziale/direzionali/terziarie oltre ad un'area di circa 1.000 mq per la realizzazione della "porzione est" della nuova rotatoria su via Mascarino indispensabile al suo completamento.



PRESO ATTO

che il presente accordo costituirà parte integrante del futuro strumento urbanistico attuativo;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

tra il SOGGETTO ATTUATORE ed il COMUNE DI PIEVE DI CENTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L.R. n.20/2000 e s.m.i., si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI E RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI

1. Il Comune ed il Soggetto Attuatore assumono gli obblighi di cui al presente accordo per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, obbligandosi ciascuna parte a rispettare il presente accordo e far subentrare i rispettivi eventuali aventi causa;
2. Allo stesso modo, i diritti e le facoltà riconosciuti, per effetto del presente Accordo, al Comune ed al Soggetto Attuatore si intendono riconosciuti anche ai loro aventi causa, a qualsiasi titolo;
3. Il Comune si obbliga a recepire il presente accordo dopo la sua sottoscrizione confermandone le previsioni nel futuro strumento urbanistico attuativo.

ART. 3 - OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO

Con il presente accordo le parti come sopra individuate si assumono le obbligazioni di seguito riportate.

1. Presentazione da parte del Soggetto Attuatore del futuro strumento urbanistico attuativo afferente alla sola proprietà della D.A.P. S.r.l. in liquidazione catastalmente distinta al foglio 19, mappali 140, 144, 905, 911, 916, 919 per una superficie complessiva catastale di 35.992 mq denominata "comparto DAP" e di seguito descritto:
 - "lotto edificabile di iniziativa privata" aree distinte ai mappali 140, 905, 911 e parte 916, per una superficie territoriale di circa 15.400 mq; nel "lotto edificabile di iniziativa privata" e precisamente nel mappale 140 sono collocati anche tre edifici esistenti di consistenza totale pari a circa 208,7 mq SU e 385,7 mq SA; il "lotto edificabile di iniziativa privata" è dotato, in aggiunta alle superfici degli edifici ad oggi esistenti nel mappale 140 soprarichiamato, di una capacità edificatoria di 1.280 mq di SU residenziale, il tutto da attuare mediante uno o più stralci così come sarà individuato nel futuro strumento urbanistico attuativo;
 - area da cedere gratuitamente al Comune urbanizzata per gli standard generati dal "lotto edificabile di iniziativa privata";
 - area da cedere gratuitamente al Comune non urbanizzata quale perequazione urbanistica per una superficie territoriale di circa 17.800 mq dotata di una capacità edificatoria di 2.820 mq di SU per uso residenziale direzionale/terziario;
2. Il futuro strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere, coerentemente con la proposta urbanistica allegata in forma sintetica al presente atto, l'esatta individuazione del "lotto edificabile di iniziativa privata" e delle aree edificabili da cedere gratuitamente non urbanizzate e la previsione delle opere di urbanizzazione e degli standard da realizzare a regola d'arte e da cedere successivamente e gratuitamente al Comune;
3. La presentazione dello strumento urbanistico attuativo inerente le aree di proprietà DAP S.r.l. comprese nell'ambito "ANS-C3" in liquidazione dovrà avvenire, da parte della DAP S.r.l. in liquidazione, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, e comunque entro e non oltre il 26/11/2021, al fine di consentirne l'adozione entro e non oltre il 31/12/2021;



4. Assunzione dei seguenti ulteriori oneri ed adempimenti di carattere perequativo da parte del Soggetto Attuatore, a favore del Comune:
 - a) la Proprietà D.A.P. S.r.l. in liquidazione si impegna a cedere gratuitamente al Comune gli standard e le opere di urbanizzazione, a seguito del collaudo favorevole delle stesse, nei tempi e con le garanzie che meglio verranno precisati nello strumento urbanistico attuativo;
 - b) la Proprietà D.A.P. S.r.l. in liquidazione si impegna a cedere gratuitamente al Comune un'area non urbanizzata di circa 17.800 mq dotata di una capacità edificatoria di 2.820 mq di SU per uso residenziale direzionali/terziarie;
 - c) la Proprietà D.A.P. S.r.l. in liquidazione si impegna a cedere gratuitamente al Comune la porzione di terreno necessaria alla realizzazione della "porzione est" della rotatoria su via Mascarino che è parte della particella 915 del foglio 19 indicata negli elaborati grafici allegati di dimensione di circa 1.000 mq oltre alle aree che il Comune individuerà come di pertinenza fino a una dimensione complessiva non superiore ai 1.200 mq.
5. Per l'attuazione del "lotto edificabile di iniziativa privata" sarà applicato lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria in quanto la loro realizzazione è a carico dal soggetto attuatore.
6. Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare tra le opere di urbanizzazione una pista ciclabile che consenta il collegamento tra via Provinciale San Pietro e via Mascarino. Nella realizzazione della pista ciclabile deve essere inclusa la predisposizione per l'illuminazione pubblica. Tale intervento si configura quale scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti dal Soggetto Attuatore e afferenti all'intero comparto.
7. Il soggetto Attuatore si impegna a cedere al Comune le opere di urbanizzazione con le tempistiche e le modalità fissate nella convenzione urbanistica allegata al futuro strumento urbanistico attuativo. A garanzia della corretta esecuzione delle opere di cui sopra e degli obblighi di cessione conseguenti, il soggetto Attuatore dovrà costituire apposita garanzia fidejussoria da presentare al momento del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione di importo pari al 90% del valore delle suddette opere IVA compresa;
8. Con il presente accordo il Comune si obbliga ad inserire nel futuro strumento urbanistico attuativo le aree oggetto della proposta presentata, con un diritto edificatorio privato pari a 1.280 mq di SU residenziale oltre alla superficie accessoria nella misura massima del 60% della SU realizzabile a tale superficie, per determinare il diritto edificatorio privato totale, va aggiunta la superficie degli edifici esistenti collocati nel mappale 140 nelle modalità che verranno definite nel futuro strumento urbanistico attuativo. Comunque si stabilisce fin d'ora che la quantità edificatoria totale afferente a quest'ultimi fabbricati sarà di circa 593,40 mq (per maggiore definizione farà fede il rilievo dei fabbricati) e in tale quantità dovrà essere compresa sia la SU sia la Snr.
9. Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare, quale opera di urbanizzazione primaria, il "sistema di laminazione" delle acque piovane necessario all'attuazione del "lotto edificabile di iniziativa privata" che sarà dimensionato e concepito per garantire l'invarianza idraulica, secondo i parametri già indicati dalla Valsat, dalla normativa sovraordinata e in accordo con il Consorzio di Bonifica Renana. Tale sistema di laminazione sarà ceduto al comune. Il Comune consentirà che il soggetto attuatore realizzi tale "sistema di laminazione" a servizio del solo "lotto edificabile di iniziativa privata" all'interno dell'area oggetto di cessione al Comune e che, ove si ritenesse opportuno e per quanto consentito dagli enti sovra ordinati, l'attuatore possa utilizzare allo scopo della laminazione delle acque del "lotto edificabile di iniziativa privata" il "sistema di laminazione a servizio di tutto l'insediamento del comparto "C1" esistente costituito da una vasca denominata "ex macero" e da un impianto di sollevamento delle acque. In alternativa il "sistema di laminazione" necessario all'attuazione del solo "lotto edificabile di iniziativa privata" potrà essere costituito o da una nuova "vasca" a cielo aperto che sfrutterà, anche in via indiretta, l'impianto di sollevamento esistente a servizio dell' "ex macero" o da un ampliamento della vasca denominata "ex macero".

ART. 4 - CESSIONE: MODALITÀ ED EFFETTI

1. Gli effetti traslativi delle Proprietà e quelli attivi e passivi naturalmente connessi, decorreranno dalla data di stipulazione del contratto di cessione gratuita delle aree.
2. Il Soggetto Attuatore, garantisce la legittima provenienza delle aree, la piena proprietà e disponibilità nonché la libertà da persone e/o da cose, da trascrizioni ostative o pregiudizievoli, ipoteche, servitù, oneri reali, privilegi, diritti di terzi o altri gravami e vincoli in genere, comunque denominati.



ART. 5 - RECESSO E/O REVOCA PER RAGIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Il Comune potrà, revocare o recedere unilateralmente dal presente accordo, in ogni momento, fino alla data di approvazione del futuro strumento urbanistico attuativo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o comunque modificarlo in funzione di eventuali condizioni, riserve od integrazioni richieste da Enti gestori di reti infrastrutturali o di altri Enti sovra ordinati.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, nulla è dovuto al Soggetto Attuatore.

ART. 6 - CONDIZIONI DI EFFICACIA

1. Il presente accordo è efficace, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. n. 20/2000 e s.m.i., dalla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

ART. 7 - SPESE DERIVANTI DAL PRESENTE ACCORDO

1. Saranno a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese tecniche derivanti dall'applicazione ed esecuzione del presente accordo. Saranno, altresì, a carico dello stesso tutte le spese relative al frazionamento e trasferimento della Proprietà delle aree, siano esse amministrative, notarili, fiscali e di registrazione.

ART. 8 - RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni; le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 9 - NORME FINALI

1. Ogni comunicazione fra le parti dovrà avvenire in forma di raccomandata con avviso di ricevimento, inviata agli indirizzi indicati in premessa o mediante posta elettronica certificata (pec).
2. Resta facoltà del Soggetto Attuatore la nomina di un proprio tecnico o procuratore di fiducia, quale rappresentante per ogni questione nascente dal presente accordo. L'incarico, da conferirsi con mandato nelle forme di legge, diverrà efficace nei confronti del Comune dal momento della comunicazione a questi.

ART. 10 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro competente di Ferrara, entro la cui circoscrizione ha la sede legale il Comune.



D.A.P. srl in liquidazione
Via S. Mamolo 59 - 40136 Bologna
c.f. 04295090379



ALLEGATI:


Costituiscono allegati, quale parte integrante del presente accordo, i seguenti documenti:

- U01 - individuazione area d'intervento e superfici utili massime e schema attuativo

Letto, approvato e sottoscritto in doppio originale.


Pieve di Cento, li 14/10/2021

COMUNE DI PIEVE DI CENTO:



Il soggetto attuatore:

D.A.P. srl in liquidazione
Via S. Mamolo 59 - 40136 Bologna
c.f. 04295090379




D.A.P. s.r.l. in liquidazione

COMUNE DI PIEVE DI CENTO
 ACCORDO EX ART. 18 L.R. N. 20/2000
 INERENTE ALLE AREE RICADENTI NELL'AMBITO DI POTENZIALE
 LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI INSEDIAMENTI URBANI "ANS-C3" DI
 PROPRIETA' D.A.P. S.R.L.

RICERCA E PROGETTO
 Galassi, Mingozzi & Associati
 RICERCA E PROGETTO - GALASSI, MINGOZZI E ASSOCIATI
 VIA DI SAN LUCA 11, 40135 BOLOGNA - T. +39 051 6153600 - F. +39 051 6156173
 studio@ricercaeprogetto.it - www.ricercaeprogetto.it

PROGETTO
 ING. ANGELO MINGOZZI
 COLLABORATORE
 ARCH. MARCO BUGHI

PROPRIETA'
 D.A.P. s.r.l. in liquidazione
 Via San Marcolino N° 59
 40136 Bologna


SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

FASE ACCORDO EX ART. 18 L.R. N. 20/2000	SCALA 1:2000	TAVOLA N° U01
OGGETTO INDIVIDUAZIONE AREA D'INTERVENTO E SUPERFICI UTILI MASSIME E SCHEMA ATTUATIVO	DATA 14/09/2021	AGG.
DISEGN. PROG. RESP. COORD.	N° COMMESSA 019003	

PROPRIETA' DI RICERCA E PROGETTO - GALASSI, MINGOZZI E ASSOCIATI, NE' E' VIETATA LA VENDITA E/O LA DIVULGAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

